

STATUTO

Titolo I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

Art. 1 - Denominazione

È costituita una libera Associazione, non riconosciuta, senza finalità di lucro, autonoma e indipendente da qualsiasi movimento o partito politico od organizzazione sociale, denominata TradInFo.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Forlì, via Isonzo n. 70.

Il mutamento della sede nell'ambito dello stesso Comune non comporta la modifica dello Statuto e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo e tempestivamente comunicata agli Enti competenti a cura del Presidente in carica.

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Titolo II

OGGETTO, SCOPI

Art. 4 - Scopi

L'Associazione persegue i seguenti scopi:

- a) promuovere e tutelare la figura professionale, gli interessi e le condizioni di lavoro dell'interprete e del traduttore sia nell'ambito pubblico che privato;

- b) sviluppare la coscienza professionale dei propri associati, la collaborazione tra questi ultimi e i rapporti con i loro colleghi e i datori di lavoro;
- c) promuovere ed organizzare attività dirette a migliorare ed accrescere la formazione e l'aggiornamento professionale degli associati.

Per raggiungere tali scopi, l'Associazione potrà, a mero titolo esemplificativo, organizzare convegni, seminari, incontri di studio, corsi di formazione professionale in ordine ai temi, ai problemi ed agli argomenti connessi all'esercizio dell'attività professionale di interprete e traduttore.

Per prestare tali servizi, l'Associazione potrà avvalersi anche di studiosi e consulenti esterni. In relazione all'eventuale carattere interdisciplinare di alcuni temi ed argomenti oggetto di studio e di divulgazione, l'Associazione potrà avvalersi della collaborazione di professionisti di altre categorie.

Le attività formative dell'Associazione potranno essere anche rivolte ai non iscritti all'Associazione, purché nate per gli associati e purché quest'ultimi siano privilegiati rispetto ai non associati.

Nell'ambito dei predetti scopi statutari, l'Associazione può svolgere la sua attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata oppure associarsi con altre istituzioni e/o associazioni.

È espressamente vietato l'esercizio di qualsiasi attività commerciale.

Titolo III

ASSOCIATI

Art. 5 - Ammissioni

Il numero degli associati è illimitato. Sono ammessi a far parte dell'Associazione, oltre ai soci fondatori, tutte le persone fisiche, italiane o straniere, che, come liberi professionisti o dipendenti, svolgono attività professionale esclusiva o comunque principale di interprete o di traduttore, e in possesso di una laurea quadriennale (vecchio ordinamento) o specialistica o magistrale (nuovo ordinamento) conseguita presso la S.S.L.M.I.T. di Forlì o Trieste ovvero di un titolo di studio equipollente, nonché tutti coloro la cui domanda di adesione sia stata accolta dal Consiglio Direttivo,

sulla base di requisiti quali:

- comprovata e significativa esperienza lavorativa come interprete o traduttore;
- vivo interesse per gli scopi e le iniziative dell'Associazione;
- disponibilità a partecipare e contribuire fattivamente alle attività dell'Associazione.

Per l'ammissione nell'Associazione occorre presentare una domanda in carta semplice al Consiglio Direttivo dell'Associazione corredata dall'accettazione senza riserve del presente Statuto, da un'autodichiarazione relativa al titolo di studio e al curriculum professionale.

La domanda viene valutata dal Consiglio Direttivo che ne delibera l'esito, comunicandolo al richiedente a mezzo posta ordinaria od elettronica.

In ogni modo la decisione del Consiglio Direttivo, nel caso di rifiuto dell'ammissione, dovrà essere motivata.

Art. 6 - Quota associativa

Gli associati sono tenuti a versare una quota associativa annuale il cui ammontare sarà proposto dal Consiglio Direttivo e deliberato dall'Assemblea degli associati.

La quota associativa dovrà essere corrisposta all'atto dell'iscrizione per l'anno in corso e, per gli anni successivi, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce.

L'Assemblea degli Associati può altresì stabilire contributi straordinari a carico degli associati per la realizzazione di scopi particolari.

La quota associativa è intrasmissibile a qualsiasi titolo.

Art. 7 - Doveri degli associati

Gli associati si impegnano a rispettare gli scopi statutari dell'Associazione.

Essi devono inoltre:

- a) operare nel rispetto delle condizioni di lavoro approvate dall'Assemblea degli associati (Codice Deontologico);
- b) attenersi all'obbligo di lealtà nei confronti di colleghi e clienti e decoro nell'espletamento dell'attività professionale;

- c) mantenere il segreto professionale;
- d) curare costantemente il proprio aggiornamento professionale;
- e) sostenere il funzionamento dell'Associazione mediante il versamento annuale delle quote di cui all'art. 6 (sei).

Art. 8 - Perdita della qualità di associato

La qualità di associato non è trasmissibile né per atto tra vivi, né mortis causa, e si perde per decesso, per dimissioni, per mancato versamento della quota associativa o per decisione di esclusione da parte dell'Assemblea degli associati.

Ogni associato è libero di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento; il recesso deve essere comunicato al Consiglio Direttivo ed ha effetto immediato non appena quest'ultimo lo riceve, salvo l'obbligo di versamento delle quote associativa dell'anno in corso e di quelle arretrate.

Il mancato pagamento della quota associativa entro trenta giorni dalla scadenza del 31 dicembre comporta l'automatica esclusione dell'associato moroso, senza necessità di espressa intimazione ad adempiere o messa in mora.

Nel caso di mancato versamento della quota associativa, l'associato potrà essere riammesso dal Consiglio Direttivo previo pagamento della stessa ed eventuali arretrati.

La qualità di associato si perde anche per esclusione deliberata dai due terzi dell'Assemblea degli associati i quali ravvisino che il comportamento dell'associato sia contrario agli scopi e allo spirito dell'Associazione ed ai doveri degli associati. La delibera di esclusione deve essere motivata e comunicata all'associato escluso mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un iscritto, questi non potrà vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né a rimborsi o indennizzi ed i contributi da esso versati resteranno, a fondo perduto, nella cassa dell'Associazione.

Titolo IV

FONDO COMUNE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 9 - Il fondo comune dell'Associazione è costituito da:

- a) quote associative ordinarie e straordinarie corrisposte dagli associati di cui all'art. 6 del presente Statuto;
- b) fondi eventualmente costituiti in virtù di lasciti, donazioni o finanziamenti;
- c) eventuali contributi di enti e soggetti pubblici e privati.

Detto patrimonio è destinato esclusivamente al funzionamento dell'Associazione, al conseguimento degli scopi statutari, alle spese di gestione. È espressamente vietata la distribuzione, durante la vita dell'Associazione, sotto qualsiasi forma, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e capitale.

Il fondo comune è indivisibile per tutta la durata dell'Associazione.

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Entro sessanta giorni dalla fine di ogni esercizio sociale verrà predisposto dal Consiglio Direttivo, su indicazioni del Tesoriere, il bilancio consuntivo che rappresenti il rendiconto economico patrimoniale e finanziario e quello preventivo per il successivo esercizio.

Il bilancio consuntivo e preventivo dovranno essere approvati dall'Assemblea degli associati entro il 30 aprile di ogni anno.

Negli otto giorni che precedono l'Assemblea, il Tesoriere deve tenere il rendiconto consuntivo definitivo a disposizione di ogni associato che ne domandi copia.

Titolo V

ORGANI SOCIALI

Art. 10 – Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo.

Le cariche previste dallo Statuto sono elettive e non retribuite e possono essere ricoperte solo da associati in regola con il versamento della quota associativa.

Ai componenti del Consiglio Direttivo possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione di prova ed entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e deliberati dall'Assemblea degli associati.

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Art. 11 - L'Assemblea degli associati ha i seguenti compiti:

- a) elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- b) approva il bilancio consuntivo e quello preventivo annuale;
- c) determina l'ammontare delle quote associative su proposta del Consiglio Direttivo;
- d) delibera sul rimborso delle spese sostenute dai Consiglieri in ragione del loro ufficio;
- e) delibera sulle modificazioni dello statuto; sulle proposte di esclusione degli associati, secondo i criteri stabiliti all'art. 8 del presente Statuto, sullo scioglimento e sulla nomina dei liquidatori e sulla devoluzione del patrimonio associativo;
- f) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alle sue competenze dal presente statuto o dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo o dagli associati.

Art. 12 - Gli associati sono convocati dal Consiglio Direttivo in Assemblea ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato, nelle forme di seguito riportate, almeno 20 giorni prima della data di adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, l'ora e il luogo della riunione in prima e seconda convocazione e può essere inviato per posta ordinaria o elettronica.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata, in via straordinaria, dal Consiglio Direttivo, a norma dell'art. 20 (venti) del Codice Civile, su domanda motivata firmata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati che dovranno preventivamente indicare gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno.

Art. 13 - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola col pagamento della quota associativa. Tutti gli associati hanno diritto di voto.

Gli associati impediti possono farsi rappresentare nell'Assemblea delegando per iscritto un altro associato a partecipare all'Assemblea.

Ogni associato può ricevere un numero massimo di tre deleghe.

Non possono essere delegati i membri del Consiglio Direttivo nel caso di deliberazioni di approvazione di bilancio ed in quelle che riguardano la responsabilità degli amministratori.

Le deleghe devono essere presentate all'inizio dell'assemblea al Presidente e allegate al verbale dell'assemblea.

Sono ritenute valide le deleghe in originale od inviate per posta, telegramma, fax e posta elettronica certificata (PEC), sia al diretto interessato che direttamente presso la sede principale dell'Associazione.

Art. 14 - Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono validamente costituite con la presenza in prima convocazione della metà degli associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

In ogni caso per la nomina delle cariche sociali, per le delibere di decadenza dalle cariche sociali, per le modifiche dello statuto e per l'esclusione degli associati l'Assemblea delibera validamente con la maggioranza dei due terzi dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 15 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, e, in sua assenza, dal Vice Presidente. In assenza anche di quest'ultimo, l'Assemblea provvede a eleggere a maggioranza semplice il presidente dell'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento degli associati in Assemblea.

Per la votazione si procederà normalmente per alzata di mano. Per le elezioni delle

cariche sociali o quando anche un solo associato ne faccia richiesta, si procederà a votazione a scrutinio segreto.

Per la gestione delle operazioni di voto a scrutinio segreto, l'Assemblea nomina uno Scrutatore. Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e dallo Scrutatore se nominato.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 16 - Il Consiglio Direttivo è composto:

- a) dal Presidente;
- b) dal Vicepresidente;
- c) dal Segretario;
- d) dal Tesoriere;
- e) da tre a sei consiglieri, secondo il numero determinato dall'Assemblea che provvede alla nomina.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea, rimangono in carica per due anni e sono rieleggibili. Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Direttivo devono essere associati da almeno un anno o soci fondatori dell'Associazione.

Saranno dichiarati eletti gli associati con il maggior numero di voti ed, in caso di parità, gli associati con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione ed, in subordine, per anzianità anagrafica.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente o uno dei suoi membri ne faccia richiesta e, in ogni caso, almeno due volte all'anno, una delle quali per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo ed all'ammontare della quota associativa annuale.

Le convocazioni saranno fatte dal Presidente mediante avviso, con l'indicazione dell'ordine del giorno, l'ora e il luogo della riunione, inviato tramite posta ordinaria o elettronica, almeno tre giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, con

telegramma o con avviso consegnato a mano o posta elettronica certificata (PEC), almeno un giorno prima.

Le decisioni del Consiglio sono prese con voto palese, a maggioranza dei presenti i quali devono costituire almeno la metà dei componenti del collegio. A parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi dal Consigliere più anziano tra i presenti.

Potranno essere chiamate alle riunioni persone esterne al Consiglio Direttivo con funzioni di coadiutori per specifici incarichi ricevuti dallo stesso.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto dal Segretario, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Art. 18 - Le competenze del Consiglio Direttivo sono le seguenti:

- a) garantire il corretto funzionamento dell'Associazione e assicurarne l'amministrazione ordinaria e straordinaria che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservate all'Assemblea degli associati;
- b) convocare l'Assemblea e dare esecuzione alle sue deliberazioni;
- c) redigere i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea;
- d) deliberare in merito all'ammissione dei nuovi associati;
- e) proporre all'Assemblea eventuali modifiche dello Statuto, del Regolamento o del Codice Deontologico dell'Associazione;
- f) deliberare la partecipazione dell'Associazione ad altre associazioni, società o enti di qualsiasi natura;
- g) procedere alla scelta dei dipendenti, degli impiegati ed alla loro assunzione, determinandone la retribuzione ed al loro licenziamento nonché procedere alla scelta di collaboratori con ruolo di coordinatore, determinandone il relativo compenso;
- h) in caso di dimissioni o di impossibilità di portare al termine il mandato da parte di uno dei membri del Consiglio Direttivo, elegge fra i propri membri o soci fondatori un sostituto ad interim fino all'Assemblea successiva;

- i) determinare la quota associativa annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 19 - I membri del Consiglio Direttivo possono essere dichiarati decaduti dalla carica in caso di tre consecutive assenze ingiustificate dalle riunioni dello stesso.

La decadenza è dichiarata dall'Assemblea degli associati, seguendo la procedura di votazione di cui all'art. 14, alla quale non prende parte l'interessato il quale è computato solo ai fini del quorum costitutivo.

PRESIDENTE

Art. 20 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché la firma sociale, e ne convoca e presiede le riunioni.

Conserva copia aggiornata dei documenti dell'Associazione e svolge tutte le funzioni amministrative, coadiuvato dai membri del Consiglio Direttivo.

VICEPRESIDENTE

Art. 21 - Il Vicepresidente fa le veci del Presidente in assenza di quest'ultimo.

SEGRETARIO

Art. 22 - Il Segretario redige i verbali delle Assemblee dell'Associazione e delle riunioni del Consiglio Direttivo. In caso di necessità, il verbale può essere redatto da un altro membro del Consiglio Direttivo appositamente incaricato dal Consiglio stesso.

TESORIERE

Art. 23 - Il Tesoriere cura la gestione finanziaria e contabile dell'Associazione e ne riferisce al Consiglio Direttivo e all'Assemblea. Egli ha facoltà di valersi di consulenti e di personale ausiliario, fissandone la retribuzione d'accordo con il Consiglio Direttivo. Entro sessanta giorni dalla fine di ogni esercizio, predispone, per il Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo che rappresenti il rendiconto economico patrimoniale e finanziario e quello preventivo per il successivo esercizio.

Il Tesoriere deposita i fondi dell'Associazione presso una banca approvata dal Consiglio Direttivo.

Prevede inoltre a tenere gli elenchi degli associati sulla base dei versamenti delle quote sociali.

Titolo VI

SCIOGLIMENTO

Art. 24 - Lo scioglimento dell'Associazione può essere richiesto:

- a) dal Consiglio Direttivo;
- b) da tanti associati che rappresentino almeno la maggioranza assoluta degli iscritti.

È deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati iscritti, rappresentati anche con deleghe. L'Assemblea stessa provvederà alla nomina di uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Il patrimonio residuo dopo la liquidazione deve essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 legge 23.12.1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Titolo VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 - Il presente Statuto può essere integrato da un eventuale Regolamento dell'esecuzione dello stesso.

Art. 26 - Il Codice Deontologico dell'Associazione è parte integrante del presente Statuto.

Art. 27 - Tutte le comunicazioni inviate in forma scritta, sia tramite posta ordinaria che elettronica, sono da ritenersi valide. Faranno fede i recapiti indicati dagli associati all'atto dell'iscrizione; gli associati hanno il dovere di comunicare tempestivamente in forma scritta eventuali variazioni dei recapiti al Presidente e al Segretario.

Art. 28 - Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni di legge contenute nel Codice Civile.

Art. 29 - Per eventuali controversie, il Foro competente è quello di Forlì.